

vernativi, provinciali e comunali) od altri, che somministrano ai tiratori polvere pirica e prodotti esplosivi, senza essere provveduto della licenza. »

“ Le contravvenzioni considerate nel presente articolo sussistono anche nel caso in cui la vendita apparisca fatta sotto forma di regalo agli acquirenti di altre merci o scambio di merci o di compenso per prestazione di opera, ed è provata anche dalla sola esistenza di polveri, prodotti esplosivi, cartucce cariche, o fuochi artificiali, in un esercizio aperto al pubblico. »

(È approvato).

“ Art. 27. Sono puniti con multa fissa di lire 50, coloro che vendano micchie, o capsule, senza che nell'esercizio di vendita esista la licenza intestata al nome del conduttore.

“ È applicabile la multa anche quando la vendita apparisca sotto forma di regalo, di scambio di merci o di compenso come sopra è detto, ed è parimenti provata questa vendita anche dalla sola esistenza di micchie o capsule in un esercizio aperto al pubblico. »

Colombo, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

Presidente. No ha facoltà.

Colombo, ministro delle finanze. Proponerei all'onorevole relatore di aggiungere dopo la parola *capsule* queste altre parole:

“ O cartucce vuote con capsule. »

Presidente. Accetta la Commissione questo emendamento proposto dall'onorevole ministro?

Roux, relatore. Lo accetta.

Presidente. Allora motto a partito l'articolo 27 così emendato.

(È approvato).

“ Art. 28. L'istituzione di depositi di polveri piriche o di altri prodotti esplosivi senza la licenza dell'Ufficio tecnico di finanza, richiesta dall'art. 19 è punita con una multa fissa di lire 500.

“ La tenuta irregolare dei registri, di che al detto articolo, per la quale si renda impossibile accertare il movimento delle materie depositate, ovvero le discordanze gravi tra lo stato di magazzino ed i risultamenti dei detti registri, sono punite con multa fissa di lire 100.

“ La mancanza dei registri o la negata presentazione di essi agli agenti governativi, sono punite con la multa fissa di lire 200. »

(È approvato).

“ Art. 29. È punito con una multa fissa di lire 1000 chi si opponga all'ingresso degli agenti

governativi nelle fabbriche e locali annessi, nei magazzini di deposito e negli esercizi di vendita, od impedisca ad essi agenti il libero esercizio delle loro attribuzioni. »

“ Art. 30. Le contravvenzioni che non siano espressamente previste dagli articoli precedenti e le infrazioni alle discipline che saranno stabilite per regolamento, sono punite con multa da lire 10 a lire 100. »

“ Art. 31. La recidiva in contravvenzione alla presente legge od al regolamento, dà luogo all'applicazione del doppio della multa comminata. Contro i recidivi potrà anche essere pronunciata l'interdizione dall'esercizio per tempo determinato o indeterminato. »

“ Art. 32. Le multe sancite dalla presente legge vengono applicate indipendentemente dalle altre pene stabilite dal Codice penale e dalla legge di pubblica sicurezza, e quando, col fatto che ha dato luogo alla contravvenzione, sia stata defraudata una tassa di fabbricazione o di vendita, il contravventore è tenuto ad eseguirne il pagamento.

“ Ove il fatto costituente la contravvenzione non cada sotto la sanzione del Codice penale o della legge di pubblica sicurezza, e prima che il giudice ordinario abbia pronunciata la sentenza e questa sia divenuta definitiva, il contravventore può chiedere che la applicazione della multa sia fatta in sede amministrativa. »

“ Art. 33. I processi verbali per l'accertamento delle contravvenzioni vengono compilati dagli agenti scopritori e fanno fede in giudizio fino a prova contraria. »

Onorevole Vischi, ha facoltà di parlare sull'articolo 33.

Vischi. Vorrei fare una preghiera all'onorevole ministro ed alla Commissione, cioè che in questo articolo si introducesse il seguente emendamento, dicendosi così:

“ I processi verbali per l'accertamento delle contravvenzioni vengono compilati dagli agenti scopritori *sottoscritti da due testimoni...* » il resto come sta.

La ragione, per cui presento quest'emendamento è evidente per tutti coloro che hanno conoscenza di quello, che avviene nella pratica.

Per quel tanto di partecipazione degli utili, che va a favore degli agenti scopritori, questi finiscono coll'essere nei tribunali abbastanza esposti a censure ed a sospetti.

Ora, sia per salvare questi agenti da tanta responsabilità morale, sia per dare maggior credito ai loro verbali, e sia ancora per garantire i contravventori, che davvero nei verbali verrà detta